

DALLA COMMISSIONE UE- 11 GENNAIO 2023 ORE 06:00

## DAC 8: la proposta di direttiva per migliorare cooperazione amministrativa e trasparenza fiscale

*Alessandro Valente e Ilaria Viola - Valente Associati GEB Partners/Crowe Valente*

Con la DAC 8, la Commissione europea ha proposto alcuni emendamenti di modifica alla direttiva n. 2011/16/EU, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. Mediante l'ampliamento della normativa sulla rendicontazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità fiscali UE, la proposta di direttiva DAC 8 si propone l'obiettivo di migliorare la trasparenza, la gestione e la tassazione dei crypto-assets; nuove norme sono inoltre previste in merito ai ruling per i soggetti con un patrimonio superiore a 1 milione di euro.

Mediante gli emendamenti alla direttiva n. 2011/16/EU, relativa alla **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** (c.d. **DAC 8**), il Legislatore europeo persegue l'obiettivo di creare una tassazione equa ed efficiente che tenga conto:

- delle nuove opportunità portate dalla digitalizzazione e dallo sviluppo delle nuove tecnologie;
- delle complessità e delle nuove questioni che la gestione dei **crypto-asset** e le transazioni da essere generate portano con sé.

Di tali aspetti tiene conto la proposta di direttiva DAC 8 che, mediante l'ampliamento della normativa sulla rendicontazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dell'UE, si propone di monitorare la tassazione dei proventi generati attraverso l'utilizzo, da parte dei cittadini degli Stati membri, dei crypto-asset.

La proposta DAC 8:

- si conforma a quanto previsto nel Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), pubblicato dall'OCSE in data 10 ottobre 2022;

**Leggi anche [IL CARF ridefinisce gli adempimenti segnaletici in materia di crypto-asset](#)**

- si allinea a quanto previsto nel documento "**Markets in crypto-assets (MiCA) Regulation**", che dovrebbe entrare in vigore nei primi mesi del 2023. Tale report delinea le condizioni affinché i crypto-asset possano accedere al mercato UE e andrà a sostituire le normative domestiche che attualmente regolano l'emissione, la negoziazione e la custodia di tali elementi.

Occorre, infatti, evidenziare che il MiCA non prevede un meccanismo che fornisce alle autorità fiscali le indicazioni per raccogliere e scambiare le informazioni necessarie per tassare i redditi da crypto-asset, rendendo difficile per le amministrazioni fiscali tracciare e identificare i redditi generati dallo scambio degli stessi. Il problema si acuisce in particolare ogniqualvolta la negoziazione viene effettuata:

- utilizzando fornitori di servizi o operatori di crypto-asset situati in un Paese extra-UE, ovvero
- si concretizza direttamente tra individui o entità stabiliti in un'altra giurisdizione.

I punti essenziali della DAC 8

Come precedentemente evidenziato, le modifiche che si intendono apportare con la proposta DAC 8 avranno principalmente ad oggetto disposizioni inerenti alla segnalazione e lo scambio di informazioni sui **crypto-asset** ai fini delle **imposte dirette** e saranno volte a:

- migliorare le disposizioni esistenti per colmare lacune, individuare e contrastare frodi fiscali; nonché
- garantire un corretto funzionamento delle norme.

Le iniziative delineate per raggiungere gli obiettivi prefissati sono le seguenti:

- richiesta a tutti i fornitori di servizi di crypto-asset, indipendentemente dalle loro dimensioni o dalla loro ubicazione, di segnalare le transazioni (sia transfrontaliere che domestiche) dei clienti residenti nell'UE. In alcuni casi, gli **obblighi di segnalazione** riguarderanno anche i **non-fungible tokens (NFT)**;
- obbligo per le istituzioni finanziarie di **segnalare la moneta elettronica e le valute digitali** della banca centrale;
- estendere l'ambito di applicazione dello **scambio automatico** di informazione anche ai **ruling transfrontalieri** relativi agli individui che posseggono un minimo di **1.000.000 di euro di ricchezza finanziaria o investibile** o di **patrimonio gestito** (devono ritenersi escluse dal patrimonio le residenze private principali). Lo scambio di informazioni relativo ai ruling preventivi transfrontalieri avrà ad oggetto quelli emessi, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2025.
- stabilire un **livello minimo comune di sanzioni** per i comportamenti non conformi più gravi.

Con riferimento alle **piccole e medie imprese**, secondo le prime stime, la DAC 8 dovrebbe avere un **impatto limitato** e avrà ad oggetto principalmente l'adeguamento ai nuovi oneri amministrativi. Tale adeguamento sarà facilitato dalla presenza di regole comuni in tutta l'UE che eviterà ai singoli contribuenti di confrontarsi con un potenziale mosaico di obblighi di segnalazione predisposti dai singoli Stati membri. Gli emendamenti della DAC 8 garantiranno condizioni di parità tra tutte le categorie di operatori, a vantaggio delle PMI.

## DAC 8 e MiCA a confronto

Con riferimento agli aspetti soggettivi occorre evidenziare che la DAC 8 ha uno scopo diverso da quello del MiCA.

Più nel dettaglio, il MiCA fornisce un quadro chiaro e trasparente per il mercato dei crypto-asset dell'UE. Ne consegue:

- da un lato che qualsiasi fornitore di servizi di crypto-asset che offra i propri servizi a utenti residenti nell'UE dovrà essere autorizzato e stabilito nel territorio dell'UE;
- dall'altro che esistono operatori di crypto-asset che non rientrano nell'ambito di applicazione del MiCA e non sono quindi regolamentati e autorizzati, sebbene abbiano utenti residenti nell'UE.

Gli emendamenti della DAC 8 saranno applicabili, invece, sia i fornitori di servizi di crypto-asset regolamentati ai sensi del MiCA, sia a coloro che non rientrano in tale ambito di applicazione.

## Ruling preventivi per soggetti con elevato patrimonio netto

Con riferimento ai **ruling preventivi** per le **persone con un elevato patrimonio netto**, occorre evidenziare che, sebbene si stima che oggetto di tale normativa sia un numero limitato, lo stesso è comunque da considerarsi significativo dal punto di vista fiscale. La mancanza di una procedura riguardante la comunicazione e lo scambio di informazioni di questo genere consente di creare occasioni di elusione ed evasione fiscale.

## Sanzioni con standard minimi

È bene evidenziare che il quadro normativo riguardante lo scambio di informazioni delineato dalla DAC è armonizzato all'interno degli Stati membri. Ne deriva che l'interpretazione e l'applicazione delle singole norme dovrebbe essere identico in tutta l'UE. Tuttavia, le sanzioni e le misure di conformità variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Al fine di evitare di mettere a repentaglio l'efficienza della DAC, consentendo agli Stati membri di delineare standard differenti, gli emendamenti della DAC 8 prevedono uno **standard minimo da rispettare**.

Stante quanto sin qui evidenziato, appare chiaro lo sforzo del Legislatore europeo di **limitare le occasioni di elusione ed evasione fiscale** mediante la ricerca di quelle zone grigie in cui lo scambio di informazioni può essere limitato o assente.